

COMUNE DI ORZINUOVI – BRESCIA

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B"
PERIODO 01/04/2022 AL 31/03/2025

CPV: 39154000-6 Servizi di allestimento attrezzature per eventi

INDICE

- Art. 1 Oggetto e durata del servizio
- Art. 2 Durata del contratto
- Art. 3 Importo stimato dell'appalto
- Art. 4 Criterio di aggiudicazione
- Art. 5 Marca da bollo
- Art. 6 Descrizione del servizio e prestazioni richieste
- Art. 7 Personale - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
- Art. 8 Prevenzione infortuni
- Art. 9 Requisiti per la partecipazione alla gara
- Art.10 Documento attestante il versamento del contributo ANAC
- Art.11 PASSOE
- Art.12 Cauzione provvisoria
- Art.13 Garanzia definitiva
- Art.14 Stipulazione del contratto
- Art.15 Spese contrattuali
- Art.16 Cessione contratto e subappalto
- Art.17 Penalità
- Art.18 Controlli e pagamenti
- Art.19 Prezzi
- Art.20 Risoluzione del contratto
- Art.21 Recesso e Recesso per giusta causa
- Art.22 Recesso pe attivazione Convenzione Consip
- Art.23 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.24 Controversie contrattuali e foro competente
- Art.25 Trattamento dei dati personali
- Art.26 Informativa Tutela della privacy
- Art.27 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e Patto di Integrità
- Art.28 Rinvio ad altre norme
- Art.29 Responsabile del procedimento

ALLEGATI

1 – Oggetto e durata del servizio:

Affidamento del servizio di "Allestimento eventi culturali" per il periodo 01/04/2022 – 31/03/2025, ad una Cooperativa Sociale di tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni ed in applicazione dei principi contenuti nell' art. 5 comma 1 della stessa Legge (come da delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 225 del 15/11/2021

2 - Durata del contratto:

Triennale: dal 01/04/2022 al 31/03/2025.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, l'affidataria ed il Comune di Orzinuovi hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno di servizio, a partire dalla 1^ scadenza (31/03/2023) mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

3 - Importo STIMATO dell'appalto :

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, l'importo del valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale **proroga semestrale**, ammontante ad **€ 93.300,00** (di cui € 12.500,00 per eventuale proroga tecnica di mesi SEI ed € 5.800,00 per oneri complessivi della sicurezza) IVA esclusa, così determinato:

	IMPORTO ANNUO	IMPORTO TRIENNIO	PROROGA TECNICA	VALORE STIMATO APPALTO
importo appalto	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ 12.500,00	€ 87.500,00
oneri sicurezza	€ 1.800,00	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 5.800,00
totale	€ 26.800,00	€ 80.000,00	€ 13.300,00	€ 93.300,00

Ai sensi dell'art. 23, c. 16, del D.lgs. 50/2016, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 70.000,00 (pari a circa 80%). -

4 – Criterio di aggiudicazione:

Art. 36 comma 2 lettera B – Offerta economicamente più vantaggiosa – con il criterio di cui all'art. 95 comma 2 del D.L.gs 50/2016, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

A – offerta tecnica punti 75/100 (vedi scheda facsimile punteggi allegata al presente capitolato;

B – offerta economica punti 25/100 (espressa come minor prezzo utilizzando come riferimento i dati economici di cui all'art.3 del presente capitolato e la scheda facsimile economica allegata).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

5 – Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) sul modulo offerta economica, allegato alla lettera di invito.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

6 – Descrizione del servizio – prestazioni richieste - luogo del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di: allestimento e assistenza delle manifestazioni, eventi e cerimonie commemorative organizzate direttamente dai Settori di competenza del Comune Orzinuovi o da Enti o Associazioni per loro conto, comprendente il trasporto, il montaggio e lo smontaggio di palchi (completi di scalette d'accesso e parapetti) di proprietà comunale, negli spazi indicati dall'Ufficio cultura; il trasporto e l'approntamento di sedie, tavoli, gazebi, panche, bacheche

e pannelli espositivi, transenne, striscioni, ecc. di proprietà comunale.

Il Comune di Orzinuovi presenterà all'appaltatore, almeno quattro giorni prima di ciascun evento, la richiesta di prestazione del servizio, in forma scritta via e-mail. Nella richiesta verrà indicata la data dell'inizio della manifestazione, il luogo e i servizi necessari, nonché ogni altra informazione utile alla prestazione del servizio.

In casi eccezionali e debitamente motivati, il Comune potrà richiedere interventi tempestivi, anche in assenza del pre-avviso di quattro giorni sopra citato.

Il servizio potrà essere richiesto sia nei giorni feriali, che nei giorni prefestivi e festivi, in base alle esigenze del Comune.

Il servizio verrà prestato come di seguito precisato:

1. l'appaltatore dovrà fornire la prestazione nella/e sede/i indicata/e e nei tempi concordati, comunque nel territorio di Orzinuovi, salvo casi eccezionali, che saranno diversamente concordati;
2. l'appaltatore dovrà tenere traccia della completa movimentazione del materiale immagazzinato presso il magazzino comunale, che sarà destinato al soddisfacimento delle richieste per l'evento.

L'appaltatore dovrà trasmettere al Comune report mensili, con indicazione del tipo di servizio prestato, delle giornate e delle ore lavorate e degli importi. Lo schema di tali reports sarà predisposto con il Referente del Comune e i riferimenti contenuti costituiranno, a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato e per il pagamento delle fatture.

Luogo delle prestazioni

L'attività si svolgerà all'interno del territorio del Comune di Orzinuovi, in particolare presso:

- Piazza Vittorio Emanuele
- Piazza Garibaldi
- Arena retrostante la Rocca San Giorgio)
- Palestra di via Lonato
- Palazzetto dello Sport Via Lonato
- eventuali altri luoghi pubblici ove di volta in volta potranno essere organizzate le manifestazioni (chiese, campo sportivo, giardini pubblici).

7-

7 - Personale - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

La cooperativa, dovrà uniformarsi a quanto deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 225 del 15/11/2021 secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 381/1991, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dal comune di Orzinuovi attraverso i propri organi competenti.

Dato atto che al presente servizio, caratterizzato da alta intensità di manodopera perché, come indicato dal quadro economico di cui all'art. 2, la percentuale ammonta a circa l'80%, si applica la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016. La norma di cui trattasi va interpretata nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e dell'art. 41 della Costituzione come da sentenza del Consiglio di Stato, sez V, 7/06/2016, n.2433.

Il personale della cooperativa dovrà essere in numero idoneo e sufficiente a garantire la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, e dovrà essere assunto nel rispetto di quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali.

Il personale dipenderà ad ogni effetto economico e giuridico direttamente dall'appaltatore restando l'Amministrazione del tutto estranea al rapporto di lavoro instaurato tra la cooperativa ed il lavoratore.

Il personale dovrà quindi essere messo a conoscenza e formato, con oneri a carico della Cooperativa stessa, delle norme sulla sicurezza del lavoro ed eventualmente provvisto di quanto necessario ad evitare conseguenze dovute alla sottovalutazione dei rischi da interferenza.

La Cooperativa si impegna:

- 1) ad applicare le disposizioni di cui all'art.50 del D.Lgs. 50/2016 (**clausola sociale**) per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato

- 2) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91
- 3) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati
- 4) a nominare il responsabile dello svolgimento delle attività e degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate
- 5) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori
- 6) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali
- 7) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e al DUVRI predisposto dal Comune di Orzinuovi
- 8) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio
- 9) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una persona a tempo pieno, o due a part-time, indicati dall'Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per tutta la durata della convenzione
- 10) a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/parte time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni) ai fini di una eventuale variazione da apportare al corrispettivo concordato
- 11) a trasmettere l'elenco del personale impiegato comunicando ogni variazione
- 12) a trasmettere copia della polizza assicurativa di cui all'art. 26 del presente capitolato
- 13) ad eseguire il lavoro secondo il seguente programma:

Macchinari ed attrezzature

La cooperativa dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature di proprietà o in uso continuativo della stessa, per le quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata.

Sono a carico del Comune, nei limiti dell'occorrente per l'esecuzione del servizio, la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica utilizzate, restando inteso che l'utilizzazione di tali elementi, nonché del locale o spazio eventualmente assegnato suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi, restando impregiudicato il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per danni derivanti dall'utilizzo improprio od incauto da parte della Cooperativa.

Estensione del contratto

Su specifica richiesta scritta del Comune, la Cooperativa deve assicurare il servizio anche in presenza di modifiche alle superfici e frequenze previste dal contratto, con conseguente adeguamento del corrispettivo.

Per ulteriori interventi non compresi tra quelli sopra elencati sarà concordato di volta in volta la prestazione al costo orario di cui all'offerta "servizi vari" della scheda tecnica di offerta.

8 - Prevenzione infortuni

La Cooperativa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

La Cooperativa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto previsto dalla normativa "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e al DUVRI predisposto dal Comune;

A tal fine la Cooperativa ha l'obbligo di indicare espressamente un responsabile della sicurezza incaricato dell'osservanza e dell'attuazione delle norme e disposizioni previste dalle leggi in vigore in ordine all'infortunistica nonché dell'osservanza degli articoli del presente capitolato.

Il nominativo di detto responsabile deve essere comunicato all'Ufficio Cultura - Sport prima dell'inizio del servizio.

9 - Requisiti di partecipazione:

Le Cooperative che intendono partecipare alla gara devono, in ogni caso ed a pena di esclusione:

A) produrre la certificazione prevista dalla L. 381/1991:

1. iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali
2. tipologia di cooperativa (solamente tipo B)
3. percentuale delle persone svantaggiate come previsto dall'art. 4, comma 2

B) dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

10 – Documento attestante il versamento del contributo ANAC (ex AVCP):

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera 29 dicembre 2020, n. 1121 recante: "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" ha fissato entità e modalità di versamento relative al contributo 2021 da versare per la partecipazione alle procedure di gara, specificando che per importi a base di gara inferiori ad € 150.000,00, la quota della contribuzione a carico degli operatori economici è pari a zero.

11 – PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "ANAC") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (*Operatore Economico*), rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

12 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13 – Cauzione definitiva -

La Cooperativa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti previsti nel presente capitolato, dovrà costituire una Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale del servizio, calcolato in relazione all'intero periodo di affidamento della gestione, secondo quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. N. 50/16.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina decadenza dall'affidamento del servizio.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/16;
- validità fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che la stessa può essere svincolata solo in caso di specifica

- autorizzazione scritta allo svincolo;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- prevede la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Orzinuovi;
- contenere l'impegno da parte del fidejussore a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

Alla scadenza prevista, la cauzione sarà svincolata previa ricezione del DURC dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati e ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Amministrazione comunale e la Cooperativa aggiudicataria, sempre che all'Amministrazione non competeva il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e della massima occupazione, per assicurarsi che da parte della Cooperativa siano rigidamente osservate le prescrizioni suddette. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Cooperativa delle inadempienze riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Orzinuovi si riserva il diritto di operare la sospensione totale dei mandati di pagamento delle fatture presentate dalla Cooperativa. Le somme trattenute a tale titolo saranno rimborsate soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Cooperativa si sia posta in regola, né la Cooperativa potrà sollevare obiezioni né richiedere interessi per il ritardato pagamento, né avrà il diritto per richiedere alcun risarcimento di danno.

In ogni caso, resta all'Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

La Cooperativa aggiudicataria è obbligata a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporta la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

La garanzia definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora la Cooperativa aggiudicataria receda dal contratto prima della scadenza fissata.

14 – Stipulazione del contratto:

La Cooperativa affidataria è obbligata alla stipulazione del contratto, che sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica e pertanto il legale rappresentante della Cooperativa aggiudicataria dovrà essere munito di firma digitale. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza del servizio.

Ravvisata la necessità di procedere all'inizio del servizio di allestimento eventi culturali in data 01/04/2022, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (stand steel).

15 – Spese contrattuali:

La Cooperativa affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

L'inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, oltre la decadenza del servizio, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra Cooperativa individuata dal Comune di Orzinuovi.

Sono a carico della Cooperativa inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Ente. L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa affidataria da eventuali responsabilità civili.

16 – Cessione contratto e subappalto

La Cooperativa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L'Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

E' altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione appaltante.

17 – Penalità

La Cooperativa affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Comune di Orzinuovi potrà applicare una penale di € 500,00 per la prima infrazione che aumenterà in proporzione aritmetica per le successive oppure potrà comminare le penali mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità. L'Amministrazione, inoltre, qualora la Cooperativa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati dal presente capitolato, potrà assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra Cooperativa; gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione Comunale verranno posti a carico della Cooperativa affidataria. Le penalità di cui sopra vengono calcolate anche sulla base delle indicazioni fornite dai vari uffici e servizi all'Ufficio Ragioneria.

Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della Cooperativa affidataria, qualora il servizio non venisse effettuato, l'Amministrazione Comunale tratterà il corrispettivo sulla base dei prezzi risultanti dal presente capitolato, delle metrature nelle quali non è stato effettuato il paesaggio e delle ore non effettuate.

Si precisa infine che le penalità non potranno superare comunque il 10% dell'importo netto complessivo del contratto.

18 - Controlli e pagamenti

Sono riconosciute alla Stazione Appaltante ampie facoltà di controllo in merito all'attività svolta dagli operatori messi a disposizione dalla Cooperativa aggiudicataria e al rispetto, da parte della stessa, di tutte le norme contrattuali, contributive e in materia di sicurezza e di tutela del lavoratore.

La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata mediante fatture elettroniche mensili di pari importo (codice univoco 45RRQB).

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura da parte della Stazione Appaltante. La fattura dovrà essere intestata a:

COMUNE DI ORZINUOVI – Ufficio cultura – Via Arnaldo da Brescia, 2 – 25034 – Orzinuovi (BS) C.F. 00850450172 – P.iva 00582230983 e inviata secondo le indicazioni della normativa vigente.

Inoltre, si farà luogo al pagamento delle fatture al ricevimento del D.U.R.C. dimostrativo della regolarità contributiva INPS ed INAIL, che il Comune provvederà a richiedere allo sportello unico previdenziale e, se dovuta, della dichiarazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 13/ter del D.L.83/2012 convertito con legge n. 134/2012 (Circolare n.40/E 8.10.2012 dell'Agenzia delle Entrate).

Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative, quali ad esempio la verifica del DURC di cui al punto precedente, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della Società affidataria.

L'Amministrazione Comunale non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo e fino alla regolarizzazione, da parte dell'aggiudicatario, delle posizioni contributive e fiscali. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.

19 – Prezzi

Il prezzo globale del servizio sarà quello risultante dall'offerta e non sarà suscettibile di variazione dal momento dell'aggiudicazione, salvo i casi previsti dall'art. 6 del presente capitolato.

I prezzi devono ritenersi invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di revisione.

20 – Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento

1. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
2. nei casi di subappalto o di cessione di contratto
3. riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare la fornitura ad altra Cooperativa.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa affidataria, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

21 – Recesso e Recesso per giusta causa

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno **30 giorni**, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, la cooperativa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della cooperativa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

22 – Recesso pe attivazione Convenzione Consip:

Il Comune di Orzinuovi, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 07/08/2012, n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488.

23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità dell'accordo, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento.

La Cooperativa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo alla Stazione Appaltante prova dell'avvenuto adempimento.

La Cooperativa aggiudicataria espressamente ammette di essere a conoscenza che il presente contratto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., qualora si verificasse l'esecuzione di transazioni finanziarie da parte della stessa (o di eventuali subcontraenti) senza avvalersi delle modalità richieste dalla normativa.

24 – Controversie contrattuali e foro competente:

La soluzione di eventuali controversie, sorte in fase di esecuzione del contratto, tra l'amministrazione Comunale e la Cooperativa affidataria, sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del tribunale di Brescia.

25 – Trattamento dei dati personali

La Cooperativa si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.

Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto vi sia trattamento di dati personali, l'Ente e la Cooperativa sono autonomi titolari del trattamento.

E' fatto divieto all'affidatario ed al personale dello stesso impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività, per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679.

La Cooperativa appaltatrice riconosce il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di subappalto adottate.

Per ulteriori dettagli vedasi allegato informativa privacy per bandi di gara.

26 – Informativa Tutela della privacy

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'articolo **13.2.b Regolamento 679/2016/UE**. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di

gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Orzinuovi.

27 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e Patto di Integrità

L'operatore economico prende visione del contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e del Patto d'integrità accettandone ed osservandone senza riserve i contenuti.

28 - Rinvio ad altre norme

La Cooperativa affidataria risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Inoltre essa è comunque tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

E' a carico della stessa la polizza di assicurazione che dovrà stipulare presso una primaria Compagnia Assicuratrice, che dovrà coprire tutti i rischi di Responsabilità Civile, nell'ambito della gestione del servizio, con congruo massimale.

L'assunzione del servizio in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che potranno venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), in particolare modo quelle riguardanti l'igiene e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

29 - Responsabile del procedimento

La Stazione appaltante per il procedimento di attuazione del servizio oggetto del presente capitolato è l'Area Servizi Generali - Settore Protocollo, Cultura, Sport, Tempo libero, Politiche giovani e Biblioteca, CED - a del Comune di Orzinuovi (BS).

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Antonelli.-

- Informazioni: tel. 030-9942.215; 0309942.210; e-mail: eventi@comune.orzinuovi.bs.it

ALLEGATI:

- **1 ELENCO PREZZI UNITARI**
- **2 DUVRI**
- **3 PROTOCOLLO ANTICONTAGIO**
- **4 PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – Comune di Orzinuovi**
- **5 P.T.P.C.T. – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARANZA**
- **6 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMUNE DI ORZINUOVI**
- **7 INFORMATIVA PRIVACY**